

7033

20 DIC 1982

BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA N. 4394/80 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 20/5/82

composte dai sigg. Magistrati:

Prof. Giuseppe MIRABELLI - Presidente Aggiunto

cc. 17334

ff. di Primo Presidente

ny 3094

Andrea VELA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Gaetano LO COCO

Rilasciata copia esecutiva

Alberto ZAPPULLI

al Sig. Guido

Giovanni MEO

30 MAG 1983

Guido QUAGLIONE

IL CANCELLIERE

Adriano COLASURDO

715

Giuseppe CATURANI

Nicola LIPARI

- Relatore

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N. 4394 del Ruolo Generale per gli Affari Civili per l'anno 1980, proposto

DA

ROCCO Giuseppe & F. s.n.c., in persona di un amministratore pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma Via XX Settembre, 98/E presso lo studio dell'avv. Carlo Gagliardi che la rapp.ta e difende unitamente allo

428

avv. Giuseppe Camera D'Afflitto, giusta delega in calce al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA MARITTIMA COSTANTINO TOMASOS ltd., nella qualità di raccomandataria della nave "LAGOS ERIE" e della armatrice ARMADORA SAN FRANCISCO S.A. di Panama, eletta dom. ta in Roma Piazza Adriana, 5, presso lo studio dell'avv. Guido Guidi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Aldo Mordiglia giusta delega in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli depositata il 27/3/1980;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno

20/5/1982 la relazione della causa svolta dal Cons.

Rel. Dott. Nicola Lipari;

uditi gli avvocati Gagliardi e Guidi;

udito il P.M. nella persona del Dott. Renato Miccio,

Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-

zione che ha concluso chiedendo che la Corte dichiara

ri il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 ottobre 1974 in Panama la società Armadora San Francisco, armatrice della nave Lagos

Erie e la Società Rocco Giuseppe e figli concludeva
no un contratto di trasporto, documentato dal "char
ter party" di pari data su formulario Centrocon ri
guardante un carico completo di granaglie alla rinfu
sa e da effettuare da due porti argentini a due por
ti italiani.

Con atto di citazione notificato il 16 dicem
bre 1975 la società Rocco, lamentando una differenza
fra i quantitativi di cereali indicati nelle polizze
di carico e quelli scaricati nel mese di gennaio al
l'arrivo nel porto di Torre Annunziata, conveniva in
giudizio l'agenzia marittima Costantino Tomazos Ltd.
quale raccomandataria della nave e del vettore, chie
dendone la condanna al pagamento della somma di dol
lari USA 42.914 (corrispondente al valore della mer
ce mancante), oltre agli interessi ed alle spese.

La convenuta eccepiva preliminarmente il difet
to di giurisdizione del giudice italiano sulla con
troversia invocando la clausola di arbitrato conte
nuta nel contratto, il cui articolo 39 recita: "Qual
siasi controversia che sorga di quando in quando da
questo contratto, sarà sottoposta, a meno che le par
ti non si accordino direttamente sulla nomina di un
arbitro singolo, alla decisione finale di due arbitri,
che esercitino a Londra; ogni reclamo deve essere

formulato per iscritto e l'arbitro dei reclamanti deve essere nominato entro tre mesi dalla fine della discarica, e quando questo termine non verrà rispettato il reclamo sarà ritenuto rinunciato ed assolutamente non ricevibile".

Nel merito negava l'addebito di inesatto adempimento del contratto di trasporto marittimo, escludendo ogni sua responsabilità per il preteso ammanco di merce.

Il tribunale adito accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo valida ed efficace la clausula di arbitrato, a norma dell'art. II° della convenzione di New York, del 10 giugno 1958, resa esecutiva nel nostro Paese con legge 19 gennaio 1968 n.62.

La Società Rocco proponeva appello davanti alla Corte d'appello di Napoli sostenendo:

che, non avendo lo Stato di Panama aderito alla Convenzione di New York, le norme relative non erano entrate a far parte dell'ordinamento giuridico di quel paese, e le non potevano essere invocate per regolare il caso di specie, che restava governato ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione, dalla legge della Cantiera (essendo ~~stato~~ ^{ie} effettuato trasporto su nave panamense);

che l'automaticità del rinvio all'arbitro straniero da parte del giudice italiano non era ipotizzabile rispetto ad un soggetto che non aveva la nazionalità di uno degli Stati aderenti alla predetta convenzione di New York;

che, mirando la Convenzione medesima ad obbligare gli Stati aderenti a riconoscere sul proprio territorio l'efficacia delle sentenze emesse da arbitri stranieri, il tribunale avrebbe dovuto stabilire, prima di declinare la giurisdizione, se esisteva la possibilità che il lodo arbitrale, da emettersi a Londra, fosse eseguibile in territorio panamense;

che l'art.1/3 della Convenzione riguardava i lodi e non anche le clausole compromissorie;

che, trattandosi di arbitrato irrituale, la scadenza dei termini per ricorrervi rendeva la domanda proponibile davanti al giudice italiano;

che l'art.1247 del codice di commercio panamense era stato malamente interpretato alla stregua di canoni dettati (solo) per la legge italiana.

I giudici napoletani respingevano il gravame considerando: che l'art.10 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione (secondo cui i contratti di trasporto internazionale sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva la diversa

volontà delle parti) ha contenuto sostanziale, e non si estende alla tutela giurisdizionale dei corrispondenti diritti davanti al giudice italiano, regolata dalle norme del codice di rito e da quelle integrative e sostitutive eventualmente dettate da convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento dello Stato;

che la giurisdizione del giudice nazionale non è influenzabile da clausole pattizie inserite in convenzioni internazionali; comunque, anche ad ammettere l'applicabilità, ex art. 10 disp. prel. cod. nav., della legge nazionale ^eparagone, si dovrebbe dimostrare l'invalidità della clausola per arbitrato estero alla stregua di tale legge non acquisita al giudice, venendo residualmente in considerazione la legge italiana, nella quale è stato sicuramente inserita la convenzione di New York, con la legge di ratifica n. 62 del 1968, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 della Convenzione medesima;

che l'erronea impostazione contrattualistica, nel valutare l'incidenza normativa della Convenzione, portava l'appellante a sostenere l'inapplicabilità a soggetto di nazionalità di Stato non aderente; ma una volta ratificata dallo Stato italiano tale

convenzione, sussiste per gli organi giurisdizionali l'obbligo di riconoscimento della clausula di arbitrato estero, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti stipulanti, mirando in effetti l'accordo internazionale ad assicurare incondizionata efficacia a tutte le sentenze arbitrali rese da uno Stato contraente (nella specie la Gran Bretagna);

che conseguentemente non rilevava che uno dei soggetti vincolati dalla clausula compromissoria avesse nazionalità panamense (di Stato cioè che non aderente alla Convenzione di New York);

che l'affermazione dell'appellante, secondo cui il tribunale, una volta individuata la finalità della Convenzione nell'esigenza di assicurare l'esecuzione, negli Stati contraenti, dalle sentenze arbitrali straniere avrebbe dovuto accertare coerentemente l'eseguibilità nel territorio panamense dell'emittendo lodo arbitrale, era priva di senso logico, in quanto la controversia attiene ai limiti della giurisdizione del giudice italiano, sicchè vi è estranea la possibilità di esecuzione del lodo nello Stato di Panama, la competenza giurisdizionale dei cui giudici non è in discussione;

che contemplando l'art. 1/3 della Convenzione

la facoltà di limitarne l'applicazione ai soli Stati aderenti, ne conseguiva a contrario l'attribuzione di validità incondizionata alle clausole di compromesso che demandano la soluzione delle controversie ad arbitri stranieri, senza che possono opporsi in contrario ragioni di reciprocità;

che la Convenzione si applica anche agli arbitrati irrituali (Cass. S.U. n.4167 del 1978); e ciò comporta che le clausole di arbitrato estero irrituale non operano solo al livello negoziale, e che per i lodi pronunciati all'estero la possibilità di riconoscimento e di esecuzione è subordinata al solo fatto che, nello Stato in cui è stato pronunciato il lodo, questo abbia comunque efficacia vincolante e definitiva tra le parti; sarebbe, invece, priva di giustificazione logica l'affermazione della necessità, ai fini del riconoscimento, che il lodo abbia efficacia tra le parti nel paese d'origine (che potrebbe non essere quello di cui gli stipulanti hanno la nazionalità).

Contro la riassunta sentenza la società Rocco ha presentato ricorso per cassazione articolato su tre mezzi. Resiste la Agenzia Marittima Costantino Tomazos ltd (nella duplice qualità di raccomandataria della nave "Lagos.Erie" e della armatrice Armado

ra San Francisco s.a di Panama).

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si discute in causa se sussista la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della pretesa risarcitoria connessa all'esecuzione di un contratto di trasporto internazionale, le controversie relative al quale sono state deferite ad arbitri esteri, venendo in considerazione, in relazione alla clausola compromissoria, la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, in applicazione del cui articolo II/3 sia il tribunale che la Corte d'appello l'hanno esclusa.

La materia del contendere resta circoscritta al profilo della giurisdizione. Conseguentemente il ricorso è stato portato all'esame delle S.U.

Con il primo motivo, denunciando genericamente in epigrafe violazione di legge e difetto di motivazione ai ^{sensi} dei nn.3 e 5 dell'art.360 c.p.c., si censura la sentenza per non avere dichiarato la inapplicabilità della clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nel contratto di trasporto disciplinato, giusta l'art.10 delle disposizioni trans. cod.nav., esclusivamente dalla legge panamen

NC

se, quale legge di bandiera, in quanto Panama non aderisce alla Convenzione di New York, mentre ai fini della validità della clausola compromissoria per arbitrato estero, tale adesione risulta essenziale, non potendosi fare applicazione per richiamo negoziale, stante il divieto posto al riguardo dalla nostra legge (nell'art.2 c.p.c.).

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art.II/3 della Convenzione di New York, nonché il vizio di motivazione (art.360 n.1,2 e 5 c.p.c.) si addebita alla sentenza impugnata di non avere accertato previamente se il lodo si sarebbe potuto eseguire nello Stato di Panama, pur essendo tale eseguibilità essenziale nella logica di tale Convenzione, diretta ad assicurare incondizionatamente efficacia alle sentenze arbitrali straniere, non avendo senso l'applicazione delle relative norme che non conduca ad un risultato giuridicamente apprezzabile. Se non è esperibile, od utile, il ricorso alla procedura arbitrale l'improcedibilità della domanda viene meno e riemerge la giurisdizione italiana (poichè una delle parti contraenti ha nazionalità di Stato non aderente).

Nella memoria si puntualizza la censura sostenendo che il difetto di giurisdizione non avreb

be potuto essere dichiarato se non previo accertamento, imposto dal suddetto art. II/3, che la Convenzione non era "nulla", inoperante, o non suscettibile di essere applicata". La necessità della relativa indagine era stata espressamente sostenuta in appello (in sede di comparsa conclusionale); comunque, trattandosi di profilo attinente alla giurisdizione, non giovava eccepirne la novità; e poichè è accertato in fatto che, al momento in cui venne instaurato il processo davanti al giudice italiano, la parte aveva lasciato decorrere il termine prentorio stabilito per adire gli arbitri, quel giudice non poteva applicare la clausola compromissoria ed era tenuto a riconoscere la propria giurisdizione.

Infine, con il terzo motivo, si riprendono le censure svolte nel mezzo precedente, e denunziando le medesime disposizioni di legge, si osserva che incombeva alla parte, che aveva formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'onere di provare l'esistenza, nell'ordinamento giuridico di Panama, di una norma idonea a garantire l'executur dell'emittendo lodo, ed a consentirne, quindi, l'utilizzazione pratica (in mancanza della quale, stante la natura negoziale della procedura arbitrale, il lodo stesso, non essendo equiparabile a sentenza e non

ACI

avendo aderito quello Stato alla Convenzione di New York, non avrebbe potuto essere deliberato).

2 Il ricorso è infondato.

Esso ricalca, nella articolazione dei motivi temi su cui questa Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi, statuendo che la mancata adesione alla Convenzione di New York dello Stato di bandiera non ne ostacola l'applicazione da parte del giudice italiano, dal momento che l'Italia non ha limitato l'ambito della Convenzione stessa ai soli Stati contraenti (Cass. 836/82, 563/82, 6323/80, 5378/80, 4746/79, 361/77, 2969/73, 470/70); e sottolineando che il riconoscimento e l'esecutorietà della pronuncia arbitrale, emessa in uno Stato straniero in base alla predetta Convenzione, postula la sola obbligatorietà fra le parti della pronuncia medesima, e prescinde, pertanto, dalla circostanza che il lodo possa conseguire efficacia esecutiva per diverso e successivo intervento dei giudici di quello Stato (Cass. 563/82 cit., 2448/80).

Lo stesso ricorrente, infatti, nella memoria espressamente riconosce che "le numerose decisioni della Corte di cassazione... consentono di sgombrare il campo da molte questioni, ormai superate, o ridotte ad un ruolo marginale", sviluppando e-

esclusivamente, a sostegno della giurisdizione del giudice italiano sulla ^{domanda} ~~risarcitoria~~, un argomento già adombrato nel secondo motivo (nel contesto del quale si osservava che se la controversia non può risolversi in arbitrato per il decorso del termine, o per altri motivi, ed è decisivo quello che non vi è previsione nello Stato di una delle parti, di riconoscimento della validità del lodo, non sussiste la "improcedibilità" e riemerge la giurisdizione italiana). Nel successivo svolgimento argomentativo si abbandona la tesi della nullità della clausola, facendo leva sulla scadenza del termine perentorio previsto per introdurre il procedimento arbitrale, sostenendo che, alla stregua dell'art. II comma 3 della Convenzione di New York, quando sia trascorso tale termine detta clausola risulta inoperante (od insuscettibile di applicazione) e viene meno l'obbligo del giudice nazionale di declinare la propria giurisdizione (rimettendo le parti agli arbitri.).

Non sussiste la pretesa "novità" della questione (eccepita da controparte con riguardo alla più riduttiva prospettazione contenuta nel secondo motivo di gravame). A parte il sottolineato aggancio con le argomentazioni svolte in quel motivo, la de

duzione investe un problema di giurisdizione, sul quale non si è formato giudicato, mirando il presente ricorso per cassazione alla affermazione della giurisdizione negata dai giudici di merito, e concorrendo la eccezione, puntualizzata in memoria, a sorreggere tale assunto attraverso la valorizzazione di circostanze di fatto acquisite agli atti e del resto pacifiche fra le parti (la data cioè del completamento delle operazioni di scarico da cui emergeva la "quantità del prodotto", non corrispondente alle risultanze della polizza).

3 Il punto focale della causa consiste, pertanto, nel verificare la fondatezza giuridica dell'assunto di inapplicabilità della Convenzione di New York ogni qual volta, nel momento in cui viene adito il giudice nazionale, il termine perentorio previsto per adire gli arbitri sia decorso, per inazione della parte interessata. In tale ipotesi - secondo il ricorrente - si dovrebbe escludere il difetto di giurisdizione del giudice italiano e riconoscere la proponibilità della domanda giudiziaria davanti al medesimo.

Il problema, così enucleato, presenta un duplice risvolto giacchè sul profilo della declinatoria della giurisdizione, da risolvere alla stregua

della legge "speciale" (La Convenzione recepita nel nostro ordinamento), si innesta, residualmente quello della proponibilità della domanda, una volta riconosciuta la giurisdizione, da risolvere alla stregua dei principi generali del nostro ordinamento processuale.

Non basta, cioè, in ipotesi, accogliere la proposta lettura dell'art. II punto 3 perchè della domanda risarcitoria possa conoscere il giudice italiano, giacchè, anche ammesso che la giurisdizione sussista, si deve ulteriormente stabilire se sia consentito e mettere una pronuncia di merito, o non si debba invece dichiarare la improponibilità della domanda, negando la reviviscenza dell'azione, nonostante il decorso del termine perentorio previsto per adire gli arbitri.

Questo collegamento del problema interpretativo della Convenzione di New York con gli effetti della scadenza dei termini per ricorrere agli arbitri irrituali (nazionali o stranieri che siano), ai fini della proponibilità della domanda, preoccupa la difesa del ricorrente che si dà carico della soluzione accolta dalla sentenza di questa Corte n. 111 del 1980, secondo cui tale scadenza non comporta il risorgere del potere delle parti di adire il giudice, ma non

WWW.NEWOYORKCONVENTION.ORG

ritiene di sottoporla a critica (come pure è stato fatto pesantemente da taluno), anzi la considera con dividibile in astratto, assumendone la non pertinenza rispetto al caso di specie, in cui si deve affrontare un problema di deroga alla giurisdizione (e non decidere una questione di proponibilità della domanda davanti a un giudice italiano asseritamente di incontestata potestà giurisdizionale^e rispetto alla controversia sottoposta al suo esame).

E' sfuggito, tuttavia, alla società attrice che l'orientamento giurisprudenziale qui considerato rappresenta, comunque, un ostacolo con il quale deve confrontarsi onde raggiungere lo scopo "risarcitorio" perseguito. Essa, avendo perduto, per sua negligenza, la possibilità di far valere (tempestivamente) le proprie ragioni davanti agli arbitri cerca un giudice, e specificamente un giudice italiano, che tali ragioni tuteli. A questo fine non basta la declaratoria della giurisdizione italiana, in accoglimento della tesi prospettata, giacchè se l'orientamento espresso dalla sentenza n.111 del 1980 dovesse restare fermo, il giudice sarebbe, comunque impossibilitato ad emettere una pronuncia di merito, e dovrebbe dichiarare l'improponibilità (relativa) della domanda.

Nè varrebbe obiettare che si tratta di problema ulteriore dal quale queste S.U., investite esclusivamente del tema della giurisdizione, dovrebbero prescindere: sia perchè il Collegio conosce la causa in sede di ricorso ordinario (e non di regolamento di giurisdizione), rientrando, nei suoi compiti la qualificazione giuridica, vincolante per l'eventuale giudice di rinvio, della situazione sottoposta al suo esame, dovendo giungere, se del caso, al riconoscimento che, pur sussistendo la giurisdizione italiana, la domanda non è proponibile; sia, e soprattutto, perchè, ai fini della interpretazione della clausola della Convenzione di New York acquista determinante rilievo la ricognizione della posizione assunta dall'ordinamento giuridico italiano a proposito degli effetti della scadenza del termine previsto per adire gli arbitri irrituali ai fini della proponibilità della domanda,

In questa duplice convergente prospettiva, tenendo conto dell'incidenza che la soluzione raggiunta sul piano della proponibilità di diritto interno viene a spiegare ai fini della corretta lettura degli estremi della declinatoria di giurisdizione imposta dalla Convenzione di New York, ritiene il Collegio che la tesi della sussistenza della

giurisdizione (con correlativa proponibilità delle domande) risulti priva di fondamento sia alla stregua del dettato (e delle ratio) della Convenzione medesima, sia in base agli effetti, che, in seguito di compromesso per arbitri si verificano in tema di tutela giurisdizionale dei diritti.

4. Ai sensi dell'art. 39 del contratto, contenente la clausola compromissoria, il reclamante avrebbe dovuto procedere alla nomina del proprio arbitro entro tre mesi dalla conclusione delle operazioni di scarico delle merci, avvenuto pacificamente il 7 gennaio 1975. Ed è altrettanto pacifico che non provvide tempestivamente ad attivare il relativo meccanismo, non facendovi affatto ricorso, ed iniziando l'azione giudiziaria con citazione del 16 dicembre 1975, quando, cioè, il termine trimestrale per adire all'arbitro irrituale era abbondantemente decorso.

Su questi presupposti fattuali la società Rocco radica la propria tesi interpretativa ^{dell'} art. II ^{eguale} punto 3 della convenzione di New York stabilisce che

"Le tribunal d'un Etat contractant saisi d'un litige ... renverra les parties à l'arbitrage à la demande de l'une d'elles, ⁽ⁱ⁾ inopérante ou non susceptible d'être appliquée" (nella traduzione ufficiale; il tribunale di uno Stato contraente, investito di un

controversia..... rinvierà le parti all'arbitrato, su richiesta di una di esse, a meno che non consti che detta convenzione è nulla, inoperante o non suscettibile di essere applicata").

Essendo (ormai) fuori discussione la "validità della clausola", si propone una lettura delle restanti espressioni della frase "inoperante o non suscettibile di essere applicata" (non è del tutto chiaro se intesa come endiadi, o puntando sul significato empirico della sola parola "inoperante"), nel senso che non potrebbe farsi ricorso agli arbitri ogni qualvolta in concreto non sussista tale possibilità in considerazione non già della struttura del contenuto della clausola medesima rispetto al tipo di controversia, ma perchè non sono stati rispettati, nella specifica situazione da valutare, i presupposti formali della sua operatività. Poichè, scaduti i termini, la possibilità che gli arbitri si pronuncino è venuta meno, ne conseguirebbe la "inoperatività" della clausola e risorgerebbe la giurisdizione del giudice nazionale, così stabilendo la lex specialis della Convenzione (prevalente su eventuali contrarie conclusioni desumibili dai principi generali).

Questa trasposizione dei requisiti intrinseci

ed astratti della idoneità della clausola a giustificare il ricorso agli arbitri irrituali sul piano della applicazione hic et nunc che sarebbe stata possibile, ma non lo è più; essendo scaduti i termini all'uopo previsti, si presenta all'evidenza come una forzatura esegetica.

Il punto 3 dell'art. II della Convenzione in esame si propone di segnare il discrimine fra la competenza degli arbitri esteri e quella del giudice nazionale. La distinzione viene operata, per impiegare una terminologia propria del nostro diritto, facendo leva sui concetti di "validità" ed "efficacia" della clausola stessa, anche se le espressioni all'uopo impiegate presentano un alto coefficiente di elasticità per adeguare il fine che si vuole raggiungere alle diverse qualificazioni impiegate nelle inomogenee normative degli Stati aderenti. Sulla portata sostanziale della norma convenzionale non pare possano sorgere ragionevoli dubbi. Si vuole evitare che il giudice nazionale declini la propria giurisdizione in favore degli arbitri irrituali internazionali in modo "automatico", sol perchè viene formulata in giudizio eccezione di arbitrato estero, attribuendogli un limitato potere di controllo, che si esaurisce nella verifica della esistenza e validità

della clausola e della sua astratta attitudine a spiegare efficacia rispetto alla lite sottopostagli. Significativamente, nella traduzione italiana, la parola francese ⁽²⁾ "inoperante" che indica il venir meno dell'attitudine intrinseca a regolare situazioni del tipo di quella considerata; l'esclusione dell'ambito di ogni potenziale incidenza, operatività, applicabilità che dir si voglia, rispetto alla lite, saldandosi in questa eccezione alla seguente locuzione che, nel riferimento alla suscettibilità di applicazione, vuol significare, appunto, la astratta idoneità della controversia ad essere sussunta fra quelle rispetto alle quali è prevista la competenza degli arbitri.

Il giudizio demandato al giudice nazionale di fronte alla eccezione di compromesso per arbitrato internazionale giusta la Convenzione di New York, consiste nel confronto fra due ambiti di competenza (giurisdizionale e arbitrale) il cui punto di riferimento è dato dalla materia del contendere, dall'oggetto della controversia riconducibile astrattamente alla previsione della clausola che sotto questo aspetto vale "efficacemente" a sottrarla alla giurisdizione.

Nel caso in esame non si è mai dubitato che la differenza di peso fra granaglie indicate nella polizza

za di carico e merce scaricata nel porto di arrivo rientrasse astrattamente nella previsione della clausola arbitrale, e non si dubita più della validità della clausola la cui applicazione, nel rispetto del termine convenzionalmente pattuito, porta sicuramente al risultato utile di investire della questione gli arbitri, escludendo la giurisdizione nazionale.

La decorrenza del termine pattuito, per consapevole scelta della parte interessata, rappresenta una vicenda che non è intrinseca alla attitudine della clausola a regolare quel rapporto, non ne paralizza ab intra intrinsecamente l'efficacia, ma riflette esclusivamente il comportamento della parte titolare del potere di provocare il giudizio arbitrale scaturente dalla clausola che efficacemente lo conferisce predeterminandone la durata, sicchè la scadenza relativa non rappresenta un impedimento all'applicarsi dell'efficacia stessa, ma la circoscrive, ab origine, segnandone l'ambito ed esauendo la possibilità di quella (esclusiva) tutela convenzionale che le parti avevano prescelto.

L'interessato avrebbe potuto avvalersi (temporaneamente) della clausola; non avendolo fatto subisce le conseguenze del mancato esercizio del potere di far ricorso al giudizio ^{arbitrale,} con ciò precludendosi

non solo l'accesso agli arbitri, ma quello alla giurisdizione nazionale.

Sostenere che la clausola è insuscettibile di applicazione perchè le parti hanno lasciato decorrere il termine di decadenza convenzionalmente fissato per far ricorso all'arbitrato irrituale, significa, in definitiva, trasformare un giudizio che va reso oggettivamente ed astrattamente "a priori", in un giudizio concreto a posteriori che anzichè considerare la clausola nella sua *attitudine a dare origine* al potere di ricorrere all'arbitrato, pretende di valorizzare, per far risorgere la giurisdizione, la circostanza che tale potere si è consumato senza venire esercitato.

In conclusione, l'interpretazione del punto 3 dell'art. II della Convenzione di New York depona con sicurezza nel senso che il giudice nazionale, al fine di disconoscere la propria giurisdizione, si deve limitare a verificare la validità ed efficacia della clausola, senza essere tenuto a riscontrare gli estremi di persistente concreta proponibilità del giudizio arbitrale per decorrenza dei termini perentori convenzionalmente stabiliti nel momento di proposizione della domanda giudiziaria.

Il ricorso si rileva, quindi, del tutto privo

di fondamento e va rigettato⁽³⁾

Al rigetto del ricorso consegue la soccombenza del ricorrente che dovrà rivalere la parte resistente delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in complessive L. 2.010.385 di cui Lire due milioni per onorari di difesa.

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso;

2) condanna la parte ricorrente a rivalere quella resistente delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in complessivo Lire L.2.010.385 di cui L.2 milioni per onorari di difesa.

Così deciso in Roma il 20 maggio 1982

(1) à moins qu'il ne constate que la dite convention est caduque, // a. M.C/

(2) "caduque" è stata resa con l'espressione "~~morante~~" // a. M.C/

(3) Senza che occorra soffermarsi ad esaminare, essendo stata esclusa in radice la giurisdizione italiana, e' ulteriore problema della / oporabilità della domanda, olausmò al giudice fornito di giurisdizione, nelle

identica ipotesi di avvenuta decorrenza
dei termini convenzionalmente pattuiti per
provocare sulla controversia la determinazione
arbitrale, a proclino e risollodade richiamata
sentenza n. 111.046/1980 in termini negativi,
prevenendo ad una soluzione e//egante, anche
se non troppo esplicitamente argomentata // L. a. M.C.

[Signature]
M.C. (cancelliere)

Reg. E. 20.000
CA " 20.000
Rolle 5.600
48.100

IL CANCELLIERE

[Signature]

Depositato in Cancelleria

oggi 20 DIC 1982

IL CANCELLIERE

[Signature]

20 DIC 1982

Registrato a Roma II

al N. 36926
Esatto L. 100
ca *[Signature]*

IL CANCELLIERE
[Signature]

